



Commento relativo alla modifica delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (accoppiamento di e-dec con TRACES e con il sistema informatico OITE; attuazione della mozione 11.3635 sui prodotti derivati dalle foche)

1 Premessa

Secondo l'Allegato veterinario dell'Accordo bilaterale agricolo¹ tra la Svizzera e l'UE, la Svizzera è tenuta a garantire che le partite per le quali è prescritto un controllo veterinario di confine siano rilasciate da parte di un posto d'ispezione frontaliero autorizzato e che esistano i documenti di accompagnamento richiesti per determinate specie animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia.

Secondo il diritto vigente lo svolgimento dei relativi controlli spetta all'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

Ora questa verifica avviene fisicamente, ossia la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione fornisce all'ufficio doganale una conferma del servizio veterinario di confine sui controlli effettuati (documento veterinario comune di entrata per l'importazione DVCE) nel traffico con Paesi terzi, oppure i documenti di accompagnamento richiesti nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia.

Nel suo sistema elettronico di elaborazione dei dati (e-dec) l'AFD ha creato un'interfaccia in grado di comunicare direttamente con i sistemi di controllo di altri Uffici e di respingere la dichiarazione doganale o effettuare una notifica quando a una delle richieste avvenute tramite l'interfaccia, il sistema interpellato non fornisce una conferma positiva sui controlli effettuati di natura non doganale.

Nell'ambito dei controlli veterinari di confine i dati richiesti per una tale comunicazione vengono registrati nel corrispondente sistema elettronico dell'UE (TRACES), se si tratta di DVCE necessari per l'importazione. Se per l'importazione invece di un DVCE è necessaria un'autorizzazione, i dati vengono registrati nel sistema informatico OITE. Anche nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia i certificati sanitari richiesti devono essere rilasciati in TRACES e le eventuali autorizzazioni sono registrate nel sistema informatico OITE.

¹ RS 0.916.026.81

L'USAV e l'AFD concordano sul fatto che il confronto dei dati di e-dec con quelli di TRACES e del sistema informatico OITE facilitano l'esecuzione delle disposizioni di importazione.

Servendosi dell'interfaccia dovrebbe quindi essere creata una possibilità di comunicazione fra e-dec e TRACES ed e-dec e il sistema informatico OITE. I controlli documentali saranno quindi sostituiti dal confronto elettronico sistematico dei dati relativi alle partite, migliorando così la situazione globale dei controlli. In tal senso si dovranno poi predisporre le basi legali per il sistema informatico OITE.

Con questo sistema si attua la mozione 11.3635 accolta il 24 novembre 2014 «Divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche». Il Consiglio federale è stato incaricato di modificare la normativa in maniera che l'importazione e l'esportazione, nonché il commercio in Svizzera, di tutti i prodotti derivati dalle foche siano soggetti alle stesse disposizioni emanate dall'UE in virtù della decisione dell'Organo di appello dell'OMC.

Inoltre, alcuni articoli sono stati riformulati e le responsabilità definite con maggiore chiarezza.

2 Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)

Art. 4 lett. g^{bis}

Dato che viene introdotta una nuova procedura elettronica per il controllo delle partite e si farà in tal senso riferimento al «sistema e-dec» è necessario inserire una nuova definizione. Il sistema e-dec è il sistema elettronico di elaborazione dei dati fornito dall'AFD per la dichiarazione doganale (visto l'art. 28 cpv. 2 della legge sulle dogane).

Art. 9 cpv. 2

Adeguamento redazionale dovuto all'introduzione dell'abbreviazione AFD nell'articolo 4 lett. g^{bis}.

Art. 10a Divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche

La mozione 11.3635 «Divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche» è stata accolta definitivamente il 24 novembre 2014. Con la stessa il Consiglio federale era stato incaricato di modificare la normativa in maniera che l'importazione e l'esportazione, nonché il commercio in Svizzera, di tutti i prodotti derivati dalle foche siano soggetti alle stesse disposizioni emanate dall'UE in virtù della decisione dell'Organo di appello dell'OMC. Tramite il regolamento (UE) 2015/1775 l'UE ha adattato a quanto espresso dall'OMC le sue disposizioni sull'argomento presenti nel regolamento (CE) n. 1007/2009.

La mozione 11.3635 viene attuata attraverso l'articolo 10a OITE-PT (e l'art. 5a OITE-UE).

Nonostante i pellicciai svizzeri rinuncino dal 1967 alla trasformazione di pelli di foca, si è a volte cercato di accedere, in particolare al mercato europeo, anche con altri prodotti derivati dalle foche. Considerando la volontà dell'UE di evitare ciò attraverso

i decreti sopra citati, accogliendo la mozione 11.3635 si è deciso che anche la Svizzera deve emanare disposizioni sull'argomento.

L'importazione di prodotti derivati dalle o a base di foche (*Phocidae*, *Otariidae* e *Odobenidae*) come carne, olio, grasso sottocutaneo, organi, pelli da pellicceria e merci con pelli da pellicceria è generalmente vietata, ma vi sono deroghe. La prima è che l'importazione di prodotti derivati dalle foche è autorizzata se tali prodotti provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene per contribuire alla loro sussistenza (e non principalmente per motivi economici), svolta rispettando adeguatamente la protezione degli animali. Al momento dell'importazione il prodotto derivato dalle foche deve essere accompagnato da un certificato che conferma il rispetto di tali condizioni, emesso da un organismo riconosciuto secondo le disposizioni UE e corrispondente al relativo modello. La seconda è che sono esclusi dal divieto di importazione i prodotti derivati dalle foche destinati al consumo privato, ossia destinati al consumo personale da parte dei viaggiatori, indossati come indumenti o portati nel proprio bagaglio. Sono esclusi anche i prodotti importati per scopi espositivi e di ricerca oppure come parte delle proprietà personali quali masserizie di trasloco.

Art. 12 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

Nell'articolo 12 si definisce con maggiore chiarezza cosa viene stabilito con l'autorizzazione e quali condizioni si applicano, tra cui se la partita è soggetta al controllo veterinario di confine e tramite quale aeroporto può essere importata la stessa. Le partite autorizzate possono essere importate solo per via aerea direttamente tramite gli aeroporti citati nell'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che sia prescritto o meno un controllo veterinario di confine.

Art. 15 cpv. 1

Secondo l'articolo 15 capoverso 1 il DFI stabilisce per quali voci della tariffa doganale è prescritto un controllo veterinario di confine in caso di importazione. Ai sensi dell'articolo 15, l'articolo 6 dell'OITE-PT-DFI rimanda soltanto all'allegato I della decisione 2007/275/CE, contenente tali voci della tariffa doganale. Questo rimando non è completo perché sono applicabili in particolare anche l'articolo 4 (prodotti composti) e l'articolo 6 (deroga dall'obbligo di controllo) della decisione. L'articolo 6 dell'OITE-PT-DFI deve pertanto essere completato di conseguenza. Anche la delega all'articolo 15 capoverso 1 deve quindi essere ampliata.

Art. 18 cpv. 2

Le partite soggette al controllo veterinario di confine devono essere notificate prima del loro arrivo. Viene ora chiarito che solo le partite che devono essere importate con un DVCE possono essere notificate prima del loro arrivo, trasmettendo la parte 1 del DVCE compilata e firmata.

Art. 24a Dichiarazione doganale

Secondo lo svolgimento cronologico dell'importazione gli obblighi della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione riguardo alla dichiarazione doganale sono subordinati agli obblighi riguardo al controllo veterinario di confine. Per questo motivo anche il titolo della sezione deve essere adattato di conseguenza.

Viene espressamente stabilito che nella dichiarazione doganale deve essere indicato il numero di un DVCE oppure di un'autorizzazione di importazione validi. Tali dati

sono successivamente confrontati con le relative banche dati (si veda Premessa). La dichiarazione doganale può essere trasmessa solo una volta effettuato il controllo veterinario di confine.

In caso di spedizioni postali destinate ai privati che soddisfano le disposizioni per il traffico turistico la dichiarazione doganale avviene indicando un numero di autorizzazione generale pubblicato in Internet dall'USAV, con il quale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione conferma che la partita soddisfa le condizioni per lettere e pacchi di quel tipo. In questo caso non ha luogo un'analisi veterinaria di confine.

Art. 28 cpv. 1 lett. b

Vengono stabilite nuovamente la tipologia e l'estensione dei documenti che devono accompagnare la partita fino all'azienda di destinazione, facendo una distinzione fra partite introdotte o meno permanentemente nel territorio d'importazione. Le copie autenticate sono prescritte solo nel secondo caso perché devono essere disponibili quando le relative merci vengono introdotte nell'UE. In caso di partite introdotte solo temporaneamente, ossia di quelle partite che una volta avvenuta l'importazione possono rientrare nell'UE, continua a essere prescritta una copia autenticata del certificato sanitario. In tutti gli altri casi vengono rilasciate soltanto su richiesta dell'importatore. Parallelamente deve essere adattato di conseguenza anche l'articolo 59.

Art. 34 lett. b

Let. b: tramite il nuovo testo viene chiarito a chi devono essere trasmesse le istruzioni, vale a dire all'impresa di spedizione o all'importatore. La formulazione attuale è risultata poco chiara.

Art. 54

Il contenuto dell'articolo 54 viene spostato secondo lo svolgimento cronologico dell'importazione (art. 59a della nuova ordinanza). La dichiarazione doganale e i controlli da parte dell'AFD avvengono solo dopo il controllo veterinario di confine.

Art. 59 cpv. 4

Cfr. articolo 28.

Art. 59a Controlli effettuati dall'ufficio doganale

Siccome i controlli documentali per le partite importate notificate dal punto di vista del diritto doganale con e-dec vengono sostituiti da un confronto elettronico, l'articolo 59a disciplina ora soltanto i casi che non sono oggetto del confronto elettronico, ossia le partite importate non notificate con e-dec e le partite importate che devono essere sdoganate in un ufficio doganale diverso da quello in cui per ragioni veterinarie è avvenuta l'importazione. In tali casi l'AFD effettua come in precedenza un controllo dei documenti di accompagnamento. In caso di partite in transito i controlli avvengono in funzione dei rischi.

Art. 62 Transito verso Paesi terzi

L'articolo 62 stabilisce i controlli veterinari di confine per il transito verso Paesi terzi. Dato il rischio trascurabile, nel caso di partite fatte transitare direttamente verso Pae-

si terzi in futuro i controlli documentali e d'identità verranno effettuati solo a campione.

Art. 79a Confronto dei dati al momento della dichiarazione doganale tramite il sistema «e-dec» e misure

In caso di dichiarazioni doganali elettroniche con e-dec di partite per le quali è prescritto un controllo veterinario di confine, l'articolo 79a stabilisce un confronto elettronico dei dati fra e-dec e TRACES e fra e-dec e sistema informatico OITE, con cui si verifica se i controlli veterinari di confine sono stati effettuati o se esiste la relativa autorizzazione di importazione. Nel caso di lettere e pacchi destinati a privati con il confronto si verifica se sono rispettate le relative condizioni (tipo di prodotto, peso, ecc.). L'articolo 79a disciplina anche le misure per le partite in cui durante il confronto elettronico al momento della dichiarazione doganale si accertano non conformità. Se queste partite vengono importate per via aerea (aeroporti con posti d'ispezione frontaliere autorizzati o altri aeroporti) la dichiarazione doganale viene respinta e quindi la partita viene bloccata sul posto. Qualora una partita trasportata su strada, su rotaia o sul Reno non soddisfi le condizioni, la dichiarazione doganale non viene respinta ma viene effettuata una notifica automatica all'autorità cantonale competente nel Cantone dell'azienda di destinazione, che avvierà le misure necessarie secondo l'articolo 84. Anche nel caso di lettere e pacchi destinati a privati la dichiarazione doganale viene respinta.

Art. 82 cpv. 1 e 2

Se per via navale sul Reno o in aeroporti privi di un posto d'ispezione frontaliere autorizzato l'ufficio doganale riscontra partite che in Svizzera devono essere sottoposte a un controllo veterinario di confine, la prima misura prescritta finora è il respingimento e la rispedizione immediata della partita da parte dell'ufficio doganale, una procedura spesso non possibile nella pratica. Le merci sono infatti all'interno di container che non si trovano più nella nave o nell'aereo ma al terminal merci e per essere rispediti dovrebbero essere trasbordate in un'altra nave o un altro aereo. Per questo motivo è ora previsto che l'ufficio doganale trattenga questo tipo di partite e informi l'autorità competente del Cantone in cui si trova l'ufficio stesso. Il capoverso 2 viene di conseguenza stralciato.

Art. 101a Collegamento

Questa disposizione disciplina il collegamento di TRACES con il sistema e-dec per il confronto elettronico dei dati al momento della dichiarazione doganale. Fra i sistemi viene inoltre creata un'interfaccia.

Sezione 4: Sistema informatico OITE

Art. 102a - 102h

Il sistema dell'USAV di amministrazione degli indirizzi in uso da circa 20 anni è stato costantemente ampliato e contiene da anni anche i dati per il rilascio e l'amministrazione delle autorizzazioni di importazione dell'USAV (sia nell'ambito conservazione delle specie che in quello OITE). Mancando sinora una base legale esplicita per questa banca dati in ambito OITE è adesso necessario creare a posteriori le relative basi legittime, considerando le relative disposizioni dell'ordinanza sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES, RS 453.0). Il sistema in-

formatico OITE non contiene dati o profili di personalità degni di particolare protezione, per i quali mancherebbe la base legale formale.

L'USAV gestisce il sistema informatico OITE e lo utilizza per trattare i dati in relazione con il rilascio e l'amministrazione delle autorizzazioni di importazione per animali e prodotti animali secondo l'OITE-PT e delle autorizzazioni di importazione ed esportazione secondo l'OITE-UE. Gli articoli da 102a a 102h disciplinano in particolare registrazione, estensione e protezione dei dati. Nell'OITE-UE si rimanda a queste disposizioni.

Attualmente si sta valutando a quale livello dovrebbero essere disciplinati in futuro i diversi sistemi informatici nel settore veterinario. Viene in tal senso anche preso in considerazione il fatto di riepilogare in un'ordinanza le disposizioni dei diversi sistemi informatici dell'USAV invece di mantenerle separate in singole ordinanze. Qualora fosse presa la decisione di creare un'ordinanza dettagliata, le disposizioni sul sistema informatico OITE andrebbero trasferite dalla presente ordinanza a quella nuova.

Art. 102i

Questa disposizione disciplina il collegamento di e-dec con il sistema informatico EDAV per il confronto elettronico dei dati al momento della dichiarazione doganale. Fra i sistemi viene inoltre creata un'interfaccia.

3 Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)

Art. 4 lett. f^{bis}

Si veda il commento all'articolo 4 lett. g^{bis} OITE-PT.

Art. 5a Divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche

Si veda il commento all'articolo 10a OITE-PT.

Art. 13 cpv. 2

Poiché il confronto elettronico dei dati in e-dec con quelli in TRACES e nel sistema informatico OITE sostituisce il controllo documentale, decadono l'obbligo di notifica preventiva presso l'ufficio doganale per le partite con animali a unghia fessa, gallinacci, palmipedi e struzioniformi e l'obbligo di presentazione spontanea dei certificati sanitari. Da ora nel caso di tali partite la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero del certificato sanitario secondo TRACES oppure il numero dell'autorizzazione dell'USAV.

Art. 34 cpv. 2 e 3

In caso di importazione di animali a unghia fessa, gallinacci, palmipedi e struzioniformi viene effettuato un confronto elettronico dei dati di e-dec con quelli di TRACES e del sistema informatico OITE e verificato se esistono il certificato sanitario oppure l'autorizzazione richiesti. In caso di partite non notificate con e-dec, ossia nelle partite in transito e in alcune partite importate, l'AFD controlla in funzione dei rischi se sono accompagnate dai certificati sanitari o dalle autorizzazioni richiesti. Riguardo alle partite rimanenti, secondo il capoverso 1 l'AFD può controllare a campione se sono accompagnate dai documenti di accompagnamento. Naturalmente viene comunque mantenuto senza limitazioni il divieto di transito su strada di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello (art. 15a cpv. 3 LPAn e art. 175 OPAn).

Art. 36a Misure al momento della dichiarazione doganale

Se nell'importazione di animali a unghia fessa, gallinacci, palmipedi e struzioniformi, dal confronto elettronico emerge che non esistono il certificato sanitario oppure l'autorizzazione richiesti, viene effettuata automaticamente una notifica all'autorità cantonale competente nel luogo dell'azienda di destinazione, che prenderà misure secondo l'articolo 37.

Art. 41a Collegamento

Riguardo al collegamento di TRACES con il sistema e-dec per il confronto elettronico dei dati al momento della dichiarazione doganale questa disposizione rimanda all'articolo 101a OITE-PT.

Sezione 7a: Sistema informatico OITE

Art. 42a Principi

Viene qui esposto che il sistema informatico OITE secondo l'articolo 102a OITE-PT non serve solo per rilasciare e amministrare le autorizzazioni di importazione nel traffico con Paesi terzi, ma anche per rilasciare e amministrare autorizzazioni di importazione ed esportazione secondo la OITE-UE. Per il resto, in merito al trattamento dei dati, alla protezione dei dati, ai diritti delle persone interessate, alla rettifica di dati, alla sicurezza informatica, all'archiviazione e cancellazione dei dati e al collegamento con il sistema e-dec si rimanda agli articoli da 102c a 102i OITE-PT.

Art. 42b Contenuto

Nel traffico con gli Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia, nel sistema informatico OITE vengono rilasciate e amministrate non solo le autorizzazioni di importazione ma anche quelle di esportazione. I relativi dati verranno riportati all'articolo 42b.

4 Ripercussioni finanziarie e di personale

1. Confederazione

In linea di massima la presente revisione non affida alla Confederazione nuovi compiti, non causando perciò né oneri finanziari aggiuntivi né ripercussioni sul personale. Il sistema informatico OITE per il rilascio e l'amministrazione delle autorizzazioni di importazione nell'ambito dell'OITE-PT e dell'OITE-UE esiste già ed è in esercizio da anni. La creazione delle presenti basi legali esplicite non genera nuovi costi o oneri per la Confederazione.

Introducendo un confronto elettronico si aumenta la sicurezza e si rende più efficiente lo sdoganamento di animali e prodotti animali al confine. I costi per lo sviluppo dell'infrastruttura tecnica ammontano a circa 200 000 CHF per l'USAV e a circa 280 000 CHF per l'AFD, già stanziati nel bilancio in corso. I costi annuali per l'esercizio e la manutenzione sono circa 100 000 CHF e possono essere garantiti tramite le spese di esercizio ordinarie.

Non essendoci oggi quasi nessuna importazione di prodotti derivati dalle foche, il controllo del divieto di importazione per tali prodotti sarà garantito nell'ambito dei controlli ordinari delle partite importate contenenti prodotti animali. Essendo però coinvolte dal divieto di importazione voci di tariffa numerose e non circoscritte, l'esecuzione dovrà essere limitata a controlli a campione.

2. Cantoni

Non vengono affidati nuovi compiti ai Cantoni pertanto non si determina un bisogno immediato di maggiori risorse finanziarie o di personale. Se dal controllo elettronico emerge un'infrazione alle prescrizioni per le importazioni, l'autorità cantonale competente sarà informata di conseguenza in caso di partite provenienti da Paesi terzi importate per via terrestre oppure per via navale sul Reno e per tutte le partite di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi provenienti dagli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia. Almeno all'inizio, a causa dell'automatizzazione, il numero di queste notifiche dovrebbe essere superiore a quello attuale.

3. Persone soggette all'obbligo di dichiarazione

In futuro per le partite per cui è prescritto un controllo veterinario di confine la dichiarazione doganale elettronica potrà essere fatta solo una volta effettuato il controllo e le dichiarazioni collettive (svolgimento per gruppi della dichiarazione doganale prima dei controlli veterinari di confine), finora prassi comune, non saranno più possibili perché per ciascuna partita si dovrà attendere il rilascio da parte del posto d'ispezione frontaliero autorizzato. In tal senso saranno eventualmente necessarie modifiche alle procedure interne all'azienda. Nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia decade l'obbligo di presentazione spontanea dei certificati sanitari perché ora questo controllo avviene elettronicamente. La modifica dell'ordinanza ha soprattutto conseguenze di tipo organizzativo e non determina un bisogno immediato di maggiori risorse finanziarie o di personale.

4. Importatori di prodotti derivati dalle foche

Non essendoci quasi più importazioni di prodotti derivati dalle foche e quindi il relativo commercio, le nuove disposizioni non dovrebbero avere conseguenze per il mercato. Vi è inoltre ancora la possibilità di importare legalmente prodotti derivati dalle foche se sono soddisfatte le condizioni eccezionali. La raccolta dei relativi certificati secondo le prescrizioni dell'UE comporta un onere amministrativo aggiuntivo ridotto, che dovrebbe avere un'incidenza minima sui costi.

5 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

A livello di contenuto le modifiche dell'OITE-PT e dell'OITE-UE sono equivalenti alle prescrizioni del diritto dell'UE riportate nell'Accordo. Nel quadro di un aggiornamento dell'Accordo tramite la decisione del Comitato misto veterinario sarà necessario ancorare queste modifiche delle ordinanze anche a livello del diritto internazionale pubblico (aggiornamento dell'appendice 2 nell'allegato 11).